

**DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
583/2016/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO, RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 653/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 335/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 335/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 16.3, del TIT, dispone un meccanismo di perequazione del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione, in base al quale, qualora si registri una variazione (eccedente la franchigia dello 0,5%) dei volumi di energia a consuntivo rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione tariffaria del corrispettivo, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera g), alimentato dalla componente UC_3 ;
- con deliberazione 653/2014/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le tariffe per l'erogazione del servizio di trasmissione di energia elettrica per l'anno 2015, determinando la componente CTR in misura pari a 0,719 centesimi di euro/kWh; e che i volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione di tale componente sono pari a 239.849,90 GWh;
- i volumi di energia elettrica complessivamente fatturati dal gestore del sistema di trasmissione nell'anno 2015, come comunicati all'Autorità dal gestore stesso con comunicazione 3 ottobre 2016 (prot. Autorità A/27714 del 4 ottobre 2016), risultano pari a 244.195,64 GWh;
- l'applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi di cui all'articolo 16.3 del TIT comporta, per l'anno 2015, una partita economica che Terna S.p.a. deve restituire al sistema pari a euro 22.623.317;
- con comunicazione del 13 ottobre 2016 (prot. Autorità A/29066 del 13 ottobre 2016), Terna S.p.a. ha segnalato che, per effetto di rettifiche dei dati di fatturazione relativi agli anni 2011-2014, avvenute successivamente alla determinazione delle partite economiche di perequazione dei ricavi dei medesimi anni, si è determinato un maggior gettito pari a euro 1.796.170;
- l'Autorità, con deliberazione 654/2015/R/EEL, ha disposto, per il periodo di regolazione 2016-2023, il superamento del meccanismo di perequazione dei ricavi di trasmissione, di cui al comma 16.3, del TIT, a fronte dell'introduzione di una struttura binomia, in quota potenza ed in quota energia, della tariffa a copertura dei costi del servizio di trasmissione (componente CTR).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 607/2013/R/EEL, l'Autorità, in sede di determinazione della tariffa di trasmissione per l'anno 2014 e delle partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2012, ha determinato l'elemento UC_3^{NIL} a copertura dei ricavi riconosciuti relativi agli investimenti afferenti all'intervento di interconnessione tra Italia e Montenegro, realizzati al di fuori del territorio nazionale (pari a circa 4 milioni di euro), applicato nel corso dell'anno 2014, come maggiorazione della componente UC_3 ;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che il gettito annuale complessivamente erogato alla società Terna S.p.a., derivante dall'applicazione del

suddetto elemento UC_3^{NIL} , sia considerato ai fini dell'applicazione del meccanismo di garanzia dei ricavi di cui al comma 16.3 del TIT;

- la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (di seguito: CSEA), con comunicazione 11 agosto 2016 (prot. Autorità A/23177 del 12 agosto 2016), ha segnalato all'Autorità di aver riconosciuto, a Terna S.p.a., per l'anno 2014, un gettito derivante dall'applicazione dell'elemento UC_3^{NIL} pari a circa 2,56 milioni di euro;
- l'applicazione del meccanismo, di cui al comma 16.3, del TIT, al ricavo riconosciuto coperto attraverso l'applicazione dell'elemento UC_3^{NIL} , comporta il riconoscimento, a Terna S.p.a., di una partita di perequazione pari a euro 1.413.728.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 653/2014/R/EEL, l'Autorità, in sede di determinazione della tariffa di trasmissione per l'anno 2015 e delle partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione, per l'anno 2013, ha disposto la correzione di due errori materiali:
 - a) uno relativo al calcolo dei ricavi di riferimento relativi al Piano di difesa per l'anno 2014, che ha generato un sottodimensionamento del ricavo di riferimento di Terna S.p.a. pari a euro 5.417.385;
 - b) uno nella trasmissione, da parte di Terna S.p.a., del valore dei contributi in conto capitale relativo agli anni 2009-2012, rilevante ai fini tariffari, che ha generato un maggior ricavo per la società pari a euro 905.560;
- con la medesima deliberazione 653/2014/R/EEL, l'Autorità ha previsto che la correzione dei ricavi di riferimento, derivante dagli errori materiali di cui alle precedenti lettere a) e b) avvenga nell'ambito del meccanismo di perequazione dei ricavi, di cui al comma 16.3 del TIT;
- l'Autorità, al punto 6, della deliberazione 335/2016/R/EEL, ha disposto che Terna S.p.a. restituisca, nell'ambito del meccanismo di perequazione dei ricavi di trasmissione, gli incentivi all'accelerazione degli investimenti riconosciuti nel corso del periodo di regolazione 2012-2015 con riferimento all'intervento n. 12 "Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova", pari complessivamente a euro 1.963.240.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare le partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2015, sulla base dei volumi di energia elettrica complessivamente fatturati da Terna S.p.a. nel medesimo anno;
- prevedere che il gestore del sistema di trasmissione restituisca, al sistema, il maggior gettito derivante dalle rettifiche dei dati di fatturazione relative al periodo 2011-2014;
- determinare le partite economiche di perequazione dell'elemento UC_3^{NIL} applicato nel corso dell'anno 2014;

- regolare, unitamente alle partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2015, le partite economiche conseguenti alla correzione degli errori materiali, di cui alla deliberazione 653/2014/R/EEL;
- determinare l'ammontare degli incentivi all'accelerazione che devono essere restituiti, al sistema, da parte del gestore del sistema di trasmissione, ai sensi della deliberazione 335/2016/R/EEL;
- prevedere che Terna S.p.a. regoli, con la CSEA, le partite economiche di cui ai punti precedenti in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di quantificare le partite economiche di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione, relativi all'anno 2015, in misura pari a euro 22.623.317, che il gestore del sistema di trasmissione deve restituire al sistema elettrico;
2. di quantificare le partite economiche di perequazione dell'elemento UC_3^{NIL} , applicato nel corso dell'anno 2014, in misura pari a euro 1.413.728, che la CSEA deve riconoscere a Terna S.p.a.;
3. di prevedere che siano regolate, tra la società Terna S.p.a. e CSEA, contestualmente alla regolazione degli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, le partite economiche derivanti da:
 - a. le rettifiche dei dati di fatturazione relative al periodo 2011-2014, per un importo pari a euro 1.796.170 che Terna S.p.a. deve restituire al sistema elettrico;
 - b. gli errori materiali, di cui alla deliberazione 653/2014/R/EEL, per un importo complessivamente pari a euro 4.511.825, che la CSEA deve riconoscere a Terna S.p.a.;
 - c. il recupero degli incentivi all'accelerazione degli investimenti disposto con deliberazione 335/2016/R/EEL, per un importo pari a euro 1.963.240 che Terna S.p.a. deve restituire al sistema elettrico;
4. prevedere che, per effetto dei precedenti punti 1, 2 e 3, Terna S.p.a. versi, alla CSEA, sul conto UC_3 , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un importo complessivamente pari a euro 20.457.175;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.a.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni